

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Veneto - I Sezione, 15 dicembre 2004, n. 4302.

Nel corso dello spoglio delle schede votate pare doverosa la contestazione di irregolarità nel momento stesso dell'accadimento o comunque entro la chiusura del seggio.

È per questo che non può attribuirsi valore a dichiarazione sostitutive dell'atto di notorietà che avrebbero acquisito ben altro valore se una formale contestazione o riserva fosse stata fatta al rappresentante di lista al momento della convalidazione delle schede e dell'assegnazione dei voti.

Omissis.

1 - Qualche breve considerazione preliminare va svolta in merito alla questione dell'ammissibilità del ricorso sollevata dalla stessa ricorrente. Questa afferma che, in materia di contenzioso elettorale, ai fini di detta ammissibilità occorre formulare specifici motivi di ricorso e – quanto all'onere di fornire almeno un principio di prova – che vi è un difficoltà quasi insuperabile nel fornire la prova della irregolarità, stante la totale disponibilità dei documenti da parte dell'Amministrazione, e che non occorre la previa verbalizzazione di formali contestazioni, bastando produrre dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà (come è stato fatto nella fattispecie).

Al riguardo ritiene il Collegio che detto assunto sia pacificamente condivisibile – come dimostra del resto la giurisprudenza (*ex multis* Cons. Stato, Sez. V, 27.9.2004 n. 6309), salvo la valutazione in punto di merito della controversia delle dichiarazioni di cui alla seconda parte dell'assunto, con riguardo al contenuto all'attendibilità delle stesse dichiarazioni sostitutive. In altre parole, il ricorso, in materia elettorale, articolato in formali mezzi di impugnazione e sorretto da elementi documentali di tal fatta deve ritenersi ammissibile, ma ciò non comporta necessariamente un apprezzamento positivo di dette dichiarazioni sostitutive.

Omissis.

3- Nel merito, si osserva che il ricorso è sorretto esclusivamente dalle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà depositate. Al riguardo il controinteressato ha eccepito che le stesse non costituiscono quel necessario principio di prova che è richiesto anche in questa materia, essendo tali dichiarazioni, rilasciate *ex post*, prive di valore.

Effettivamente va rilevato al riguardo che entrambe le schede menzionate dalla ricorrente (entrambe convalidate con assegnazione di voto della lista 2, laddove secondo la tesi sostenuta dovevano essere dichiarate nulle) attengono al comportamento tenuto dal presidente di seggio in relazione a circostanze specifiche e ben individuate, e a ben circoscritte critiche di detto comportamento (valutazione delle due schede e attribuzione del voto alla lista 2). Ebbene, ad avviso del Collegio già in circostanze del genere pare doverosa la contestazione nel momento stesso dell'accadimento o, tutt'al più, prima della chiusura dei seggi. Pare configurabile, cioè, un onere di contestazione, per così dire, contestuale, e ciò non solo per conferire attendibilità e credibilità alle censure, ma precipuamente onde evitare che, chiusi i seggi e le operazioni elettorali, si portino davanti al giudice contestazioni puntuali ma di scarsa verificabilità.

È per questo che non può attribuirsi valore alle esibite dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, le quali avrebbero acquisito ben altro valore in presenza di una formale contestazione o riserva fatta dal rappresentante di lista al momento della convalidazione delle schede e dell'assegnazione dei voti.

Omissis.